



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(Provincia di Roma)

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via Aurelia n°298 C.A.P. 00058

☎ 0766.537218 - 📠 0766.535311

✉ poliziamunicipale@comune.santamarinella.rm.it

ORDINANZA N. 22 (PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL 17 APRILE 2007) STAGIONE BALNEARE 2007

IL SINDACO

VISTE: le Delibere della Giunta Regionale del Lazio n. 2816 del 25 Maggio 1999 e n. 1161 del 30 luglio 2001 in materia di sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative, relative alla gestione dei beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistiche ricreative e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA: l'Ordinanza balneare n. 14/01, redatta congiuntamente alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia e la normativa in essa richiamata;

VISTA: l'Ordinanza Balneare n. 137/02, modifiche e variazioni all'Ordinanza Balneare n. 14/01;

VISTA: l'Ordinanza Balneare n. 39/04, modifiche e variazioni alle Ordinanze n. 134/02 e n. 14/01;

VISTA: l'Ordinanza Balneare n. 46/2005, modifiche e variazioni alle ordinanze n. 39/04 e n. 14/01;

VISTA: l'Ordinanza Balneare n. 29/2006, modifiche e variazione alla Ordinanza n. 46/05;

VISTA: l'Ordinanza Balneare n. 37/2006, integrazione all'Ordinanza n. 14/01

VISTA: la circolare n. 1/2006 della Regione Lazio - Dipartimento Economico e Occupazionale - Direzione Regionale Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo;

VISTA: la nota prot. 51909 del 03/05/2004 della Regione Lazio - Dipartimento Sociale Direzione Regionale Cultura Sport e Turismo - Area 4D 4F O I, con la quale si fornivano chiarificazioni in merito alla possibilità di concedere autorizzazioni per il noleggio di attrezzature balneari;

VISTO: il decreto del presidente della Giunta Regionale del 05/05/2003, n. 216, pubblicato sul B.U.R.L. n. 17 del 20/06/2003, con il quale è stato approvato il Piano di Utilizzazione dell' Arenile del Comune di Santa Marinella, dove tra l'altro sono state regolamentate le distanze minime per il posizionamento degli ombrelloni;

VISTA: la richiesta di deroga per la distanza minima ammissibile tra gli ombrelloni, inoltrata alla Regione Lazio in data 03/07/2006, prot. n. 16039;

VISTA: l'autorizzazione alla deroga di cui sopra del 05/07/2006, prot. 98858, Regione Lazio - Dipartimento Economico e occupazionale - Direzione Regionale Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo-Area Strutture Turistiche e Demanio - D3-3T-01;

VISTO: il parere del Consiglio di Stato n. 1144/76 che "legittima la pretesa al pagamento (...) di un biglietto di ingresso" alle spiagge in concessione e, contestualmente, ribadisce il diritto da parte dell'utenza affinché sia a lei assicurato "l'accesso gratuito alla fascia litorale ogni qual volta la contiguità degli stabilimenti balneari è tale da rendere difficoltoso (...) il libero godimento del mare" e che, tuttavia, tale "accesso gratuito alla fascia litorale non dà diritto a fruizione, se non previo pagamento del biglietto di ingresso eventualmente previsto dei servizi di spiaggia (...)";

VISTO: il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, art.50;

ORDINA

ARTICOLO 1

- DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre;

1.2 In tale periodo devono funzionare presso le strutture balneari, la cui attività deve iniziare improrogabilmente entro il 15 Giugno e terminare non prima del 15 Settembre, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo

stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, e dovrà essere issata la bandiera rossa ed esposto un apposito cartello ben visibile dagli utenti recante la seguente dicitura plurilingue:

“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

1.3 Nelle spiagge libere, in assenza di predisposizione di servizio di salvamento, dovrà essere apposta a cura del Comune un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

Sarà cura del Comune dare tempestiva notizia di quanto sopra alla Capitaneria di Porto.

ARTICOLO 2

- ZONA DI MARE RISERVATA AI BAGNANTI.

2.1 La zona di mare per una profondità di 200 metri dalla battigia è riservata alla balneazione

2.2. I limiti di tale zona devono essere segnalati, limitatamente agli specchi acquei antistanti gli stabilimenti balneari, con il posizionamento, a cura dei concessionari, di gavitelli di colore rosso/arancione, di forma biconica emergenti almeno 80 cm dal livello dell'acqua saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro parallelamente alla linea di costa e comunque in corrispondenza delle estremità del fronte mare della concessione.

2.3 Analogo obbligo è posto al Comune per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere intensamente frequentate da bagnanti. Qualora non sia previsto tale sistema di segnalazione, dovrà essere posizionato a cura dell'Amministrazione Comunale un'adeguata segnaletica con la seguente dicitura plurilingue:

“ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”.

2.4. Il Comune, per le spiagge libere intensamente frequentate da bagnanti, ed i Concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti del nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri 1,60) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ad intervalli non superiori a 5 metri, collegati da una cima le cui estremità siano ancorate al fondo. In assenza di tale sistema di segnalazione, dovrà essere installata sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti riportante la seguente dicitura plurilingue:

“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO”.

2.5 Nella zona di mare di cui all'art. 2.1, nelle ore comprese tra le 08.00 le 20.00

E' VIETATO

2.5.1 Il transito di qualsiasi unità ad eccezione dei natanti a remi di tipo iole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario se non condotte a remi dovranno prendere il largo o approdare utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di atterraggio.

2.5.2 La sosta e l'ormeggio di qualsiasi nave, galleggiante (escluse le piattaforme di cui al successivo art. 5.9) e unità di diporto, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

2.5.3 Fermi restando i limiti di cui al precedente art. 2.5.1, lo stazionamento di qualsiasi genere di unità negli specchi acquei antistanti le coste abitualmente frequentate da bagnanti, è vietato a distanza inferiore a 200 metri dalla linea di battigia.

ARTICOLO 3

- ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 Nel litorale di giurisdizione la balneazione

E' VIETATA

3.1.2 Negli ambiti portuali

3.1.3 Nel raggio di 200 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali.

3.1.4 Fuori dai porti in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori in corso.

3.1.5 All'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati o in zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, skysurf, ecc.).

3.1.6 A meno di 100 metri dalle zone in cui sfociano fiumi, canali e/o collettori di qualunque genere.

3.1.7 Nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie, opportunatamente segnalate dal Comune con propria ordinanza di divieto di balneazione

3.1.8 Nelle zone di mare in cui il divieto di balneazione è disposto, anche temporaneamente, con provvedimento della Capitaneria di Porto.

ARTICOLO 4 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

DIVIETI PERMANENTI DI CARATTERE GENERALE

4.1 Sulle spiagge del territorio di giurisdizione

E' VIETATO

4.1.1 Collocare tende, roulotte, campers e simili nonché campeggiare.

4.1.2 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati per la pulizia delle spiagge e al soccorso; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti.

4.1.3 Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi; in tali eventualità, salva l'applicazione delle previste sanzioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo e/o dello specchio acqueo.

4.1.4 Pulire gli arenili mediante l'uso di pala meccanica senza la preventiva autorizzazione del Comune

4.1.5 Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione.

DIVIETI LIMITATI ALLA STAGIONE BALNEARE

4.2 Sulle spiagge del territorio di giurisdizione

È VIETATO

4.2.1 Lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione da parte di Ditte autorizzate o alle operazioni di assistenza/salvataggio obbligatoriamente previste per le concessioni demaniali marittime di stabilimenti balneari.

4.2.2 Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate.

4.2.3 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici la fascia di 5 metri dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, Quando l'arenile è profondo meno di 15 metri, l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un quinto della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione.

4.2.4 Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, rugby, tamburello, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate da bagnanti. Detti giochi potranno essere eventualmente praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari, o in alternativa, su arenili liberi al pubblico uso, previa autorizzazione del Comune

4.2.5 Condurre e far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola o/e guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione del Comune (per verifica brevetto), i cani da salvataggio al guinzaglio. L'Amministrazione Comunale si riserva di individuare e di attrezzare idonea area demaniale marittima e specchio acqueo ad essa antistante da destinare ad uso esclusivo di utenti con animali al seguito.

4.2.6 Tenere il volume della radio, juke box, mangianastri ed in generale, apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica: detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo o in prossimità dello stesso.

4.2.7 Esercitare attività (es.: commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di surf, di windsurf, sci nautico, scuola sub, ecc.), organizzare manifestazioni nautiche e ricreative, spettacoli pirotecnici, senza nulla osta e/o autorizzazione del Comune. Qualora tali attività dovessero interessare gli specchi acquee prospicienti le spiagge del litorale marittimo di competenza, dovrà essere acquisita altresì ai fini della sicurezza della navigazione l'autorizzazione della Capitaneria di Porto.

4.2.8 Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili.

4.2.9 Effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e/o il lancio, anche a mezzo di aerei, di manifesti ovvero di altro materiale.

4.2.10 Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

4.2.11 Esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o lenza da riva, nella fascia di mare di 200 metri dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le 08.00 e le 20.00, con esclusione delle zone specificatamente riservate dal Comune per tali attività, appositamente delimitate con idonea segnaletica.

ARTICOLO 5

- DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

CRITERI GENERALI

5.1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 08.00 alle 20.00, fatta salva la possibilità di prorogare l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dalle competenti autorità.

5.2 I concessionari di strutture balneari

DEVONO

5.2.1 Assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque, il mare. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste.

5.2.2 Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, con le modalità di seguito indicate, dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (ORARIO DI BALNEAZIONE). Ove tale servizio non risulti assicurato, fermo restando le responsabilità penali emergenti, si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio stesso.

5.2.3 Esporre all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili, apposito cartello, in almeno due lingue (italiano ed inglese), che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi offerti.

5.2.4 Durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio, per oltre 100 metri di fronte mare, deve essere assicurato da assistenti (eventualmente coadiuvati da unità cinofile abilitate al soccorso) muniti di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:

- 1) brevetto di "assistente bagnanti" rilasciato dalla F.I.N. Sezione Salvamento;
- 2) brevetto di "bagnino per salvataggio", rilasciato dalla Soc. di Salvamento di Genova;
- 3) titolo equipollente rilasciato dalla Comunità Europea.

L'assistente, durante l'orario di balneazione, deve indossare una maglietta rossa con la scritta "Salvataggio" ben visibile che ne identifichi la funzione, essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato.

E' fatto obbligo allo stesso di tenere un comportamento corretto, evitare o sedare ogni questione che possa turbare la quiete pubblica, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario che è del pari obbligato, alla Capitaneria di Porto o al Comune territorialmente competente tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua.

5.2.5 Predisporre sull'arenile, in posizione che consenta più ampia visuale possibile, una postazione di salvataggio; tale postazione dovrà essere costituita da seggiola o torretta di avvistamento munita dei seguenti materiali prontamente disponibili.:

5.2.5.1 Un binocolo.

5.2.5.2 Un'imbarcazione, una moto d'acqua, un pattino o un battello di vigilanza atto a disimpegnare il servizio di salvataggio, con scafo dipinto di rosso, recante la scritta "Salvataggio" a lettere bianche di

adeguate dimensioni nonché la località sede della struttura balneare ed il nome della stessa. Tale unità non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi e deve essere:

- a) dotata di n. 2 salvagenti anulari di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
- b) dotata di un mezzo marinaio o gaffa
- c) dotata di un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi.
- d) equipaggiata con un assistente bagnante munito di brevetto.
- e) posizionata durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante o sulla battigia pronta per l'impiego in caso di necessità.

5.2.5.3 Presso la battigia, devono essere posizionati salvataggi anulari nel numero di uno ogni 25 metri di fronte mare, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri. Ogni stabilimento deve altresì essere dotato di cima di salvataggio di tipo galleggiante su rullo della lunghezza di almeno 200 metri e munita di cintura a bretella o salvagente anulare, da tenere sull'arenile in prossimità del battello di salvataggio. In caso di totale assenza di sorveglianza (prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00) deve essere issata la bandiera rossa.

5.2.5.4 Qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione e richiedano particolare attenzione, il concessionario dovrà issare su apposito pennone una bandiera rossa. Detto stato di pericolo deve essere segnalato anche mediante altoparlante, possibilmente in più lingue. Analogamente dovrà issarsi la bandiera rossa in caso di sospensione temporanea del servizio di assistenza, consentita per la durata massima di un'ora nell'arco temporale che va dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

5.2.6 Dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:

5.2.6.1 Una bombola di ossigeno da 5 litri munita di riduttore di pressione o tre bombolette individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione. Ai fini della funzionalità del servizio di soccorso possono essere utilizzate bombolette individuali di diversa capacità, ma in numero non inferiore per capacità a cadauna ad un litro.

5.2.6.2 Una cannula di respirazione bocca a bocca.

5.2.6.3 Un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie.

5.2.6.4 Una cassetta di primo soccorso, anche di tipo portatile contenente la dotazione prescritta dalla normativa vigente. Tale materiale dovrà essere immediatamente disponibile e conservato o nei locali previsti al punto 5.5 ovvero in altri di pronta disponibilità.

5.2.7 Il concessionario dovrà curare la perfetta tenuta delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali. Per quanto concerne le restanti aree demaniali marittime, sarà cura del Comune provvedere in regime di privativa ed in orari compatibili alla balneazione, alla raccolta, al trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti cioè quelli di qualunque natura o provenienza giacenti in particolare sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua (combinato disposto artt. 6, 7 e 21 del D.L.vo n. 22/97)

5.2.8 Per la stagione balneare 2006, nelle more della variante al P.U.A. che si sta predisponendo, al fine di garantire la vivibilità ed una ordinata utilizzazione delle spiagge, la cui profondità si è notevolmente ridotta a causa del consistente fenomeno erosivo in atto, i concessionari potranno posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima di 2,00 metri dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di 2,50 metri.

5.2.9 Le zone in concessione possono essere recintate, ad eccezione della fascia di 5,00 metri dalla battigia, in senso normale alla battigia stessa, con sistema a giorno di altezza non superiore a 0,90 metri. Le stesse recinzioni non debbono essere in filo spinato, né di materiale che possa limitare la visuale. Per le nuove concessioni, le recinzioni sul lato verso terra, per la salvaguardia delle visuali libere, dovranno essere realizzate con strutture trasparenti e non più alte di un metro. Per le concessioni esistenti, entro due anni dal rinnovo del titolo, i concessionari dovranno uniformarsi a quanto in precedenza previsto, laddove tale obbligo non sia in contrasto con altre norme.

5.2.10 Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari dovranno altresì disporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree di concessione, altri percorsi di posizione sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune e dovranno comunque essere rimosse al termine della stagione balneare. A tale riguardo, i varchi di accesso devono essere opportunamente dimensionati e strutturati. I concessionari di

aree destinate a parcheggio devono tenere a disposizione di persone disabili nella deambulazione almeno un posto auto ogni 50 o frazione.

5.2.11 Oltre alle aree in concessione anche gli arenili liberi all'uso pubblico e gratuito debbono essere organizzati in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene nonché per l'incolumità pubblica (pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazione di primo soccorso, assistenza a terra per il posizionamento razionale degli ombrelloni) e devono essere resi effettivamente fruibili anche da parte delle persone disabili. Al fine di garantire i predetti servizi, comprese eventualmente anche l'attività di cui al precitato p.to 5.2.7 2° capoverso, il Comune può stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari, singoli o associati tra loro, o con imprese individuali, società o cooperative secondo criteri di economicità e convenienza.

Per garantire maggiore fruibilità degli arenili liberi ai portatori di handicap l'Amministrazione Comunale si riserva, nelle linee programmatiche del P.U.A. ed ai sensi della normativa vigente, di dare in concessione temporanea tratti di spiaggia libera ad associazioni per l'assistenza ai disabili ed invalidi civili che provvederanno a propria cura e spese ad attrezzare le stesse adeguatamente alle esigenze dei propri associati.

DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

5.3. Oltre a quanto previsto nel precedente art. 5.1, gli stabilimenti balneari, prima della apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale

5.4 Gli stabilimenti balneari dovranno essere forniti di estintori portatili, omologati ai sensi del D.M. 20-12-1982 (suppl. ord. G.U. n. 19 del 20-01-1983) aventi ciascuno capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C. I suddetti estintori, comunque in numero non inferiore a n. 2, dovranno essere ubicati in posizione segnalata in conformità alle disposizioni vigenti ed essere facilmente e sicuramente raggiungibili con percorsi inferiori a 25 metri. Ciascuna area "a rischio specifico di incendio" (esempio: cabine balneari, spogliatoi, cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine, ristoranti etc.) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti.

Per ogni stabilimento balneare il titolare della concessione dovrà comunque richiedere al competente Comando Vigili del Fuoco, qualora necessario, il certificato prevenzione incendi.

5.5 Presso ogni stabilimento balneare uno spazio appositamente attrezzato, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, dovrà essere destinato a primo soccorso. Vi dovranno essere tenute pronte all'uso le attrezzature come specificate nel precedente art. 5.2.6

Se le condizioni della struttura non consentono l'installazione di corpi mobili, lo spazio da destinare a primo soccorso può essere realizzato in cabine di ampiezza sufficiente, gazebo amovibili o quant'altro che possa nell'immediatezza essere isolato per ragioni di privacy ed efficienza.

5.6 I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria. E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire l'immediata identificazione.

5.7 E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

5.8 Il posizionamento, negli specchi acquei antistanti gli stabilimenti balneari, di campi per il gioco della pallanuoto è consentito quando compatibile con la sicurezza della balneazione, con la destinazione delle aree interessate e ove non comporti un'occupazione permanente degli specchi acquei. Di detto posizionamento dovrà essere data comunicazione da parte del concessionario dello stabilimento balneare interessato, all'Amministrazione Comunale, che detterà le prescrizioni necessarie.

5.9 Con le stesse modalità di cui al citato comma 2.5 sarà consentito il posizionamento, in ore diurne, di piattaforme galleggianti prendisole, riconoscendo anche a tali strutture funzioni di sicurezza aggiuntiva per i nuotatori.

5.10 Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di apparecchio telefonico utilizzabile anche dal pubblico. In attuazione al piano di sicurezza comunale, potrà essere posto in funzione un apparato radio VHF su frequenza marina, comunicando l'inizio dell'attività giornaliera alla centrale operativa comunale.

5.11 I concessionari hanno l'obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e la accessibilità al mare da parte dei soggetti portatori

di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l'accesso più prossimi idonei all'utilizzo per le persone con handicap.

PISCINE ESISTENTI SU AREE DEMANIALI

5.12 Indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, durante l'intero orario di utilizzazione delle piscine deve essere assicurata la presenza in loco di un addetto, riconoscibile per la maglietta recante la dicitura "Salvataggio", munito del brevetto di "Assistente Bagnanti", in corso di validità rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto Sezione Salvamento, o altro titolo equipollente

5.13 I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine esistenti nell'ambito della concessione.

ARTICOLO 6 - DISCIPLINA DELLA PESCA

6.1 Fermo restando quanto stabilito nel precedente art. 4.2.11, nonché nelle specifiche indicate nell'Allegato 1

E' VIETATO

6.2 L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca professionale nella fascia di mare riservata alla balneazione nelle ore tra le 08.00 e alle 20.00.

6.3 La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128,129,130,131 del Regolamento della Pesca, approvato con D.P.R. 02-10-1968, n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare è sempre **VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del litorale di giurisdizione, frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva.

6.4 Attraversare le zone frequentate dai bagnanti a terra e a mare con un'arma subacquea carica.

6.5 E' inoltre fatto obbligo a chiunque eserciti attività subacquea di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente

ARTICOLO 7 - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO

7.1 Fermo restando quanto prescritto nell'Allegato 1, la disciplina di tale sport è contenuta nel decreto 26 Gennaio 1960 del Ministero della Marina Mercantile (ora Ministero dei Trasporti e della Navigazione) che si applica per quanto possibile al paracadutismo ascensionale (Vedi Successivo articolo 11).

ARTICOLO 8 – LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO E DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME.

LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO

8.1 Fermo restando quanto disposto dal D.M. 21 settembre 1994 n. 731 (recante norme per l'esercizio della locazione e del noleggio delle unità da diporto, la locazione è consentita alle ditte in possesso di specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima, ed agli stabilimenti balneari autorizzati alla locazione di barche a remi e/o pedalò nell'ambito della concessione

Tali unità destinate al diporto dei bagnanti (a remi o a pedali), comunemente denominate jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi o a pedali e simili nonché moto d'acqua, tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela o a motore sono soggette alla seguente regolamentazione.

8.2 I natanti a remi o a pedali non possono allontanarsi più di 200 metri dalla costa.

8.3 Le moto d'acqua, le tavole a vela e le piccole imbarcazioni a vela o a motore non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa.

8.4 La locazione può essere effettuata dalla ore 08.00 alle ore 20.00 di ogni giorno con mare e tempo assicurati favorevoli. La locazione è comunque vietata in caso di avverse condizioni meteorologiche ed il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando bandiera rossa su apposito pennone.

8.5 La capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. Comunque sui natanti a remi si possono imbarcare al massimo tre persone e su quelli a pedali quattro persone.

8.6 I natanti privi di motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14 e il locatore ha la facoltà di richiedere all'atto della locazione apposita dichiarazione di capacità al nuoto.

8.7 Gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta e ragione sociale e con un numero progressivo. Il locatore, qualora non sia munito del brevetto di bagnino per salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possieda tali requisiti.

8.8 Il locatore deve tenere approntata un'adeguata unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifica con il titolare di uno stabilimento balneare).

8.9 Il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nei precedenti commi 8.5 e 8.6 nonché sul significato della bandiera rossa e dell'obbligo di rientrare immediatamente se questa venisse issata, e almeno per le imbarcazioni a motore deve annotare su apposito registro il nome, cognome e recapito del locatario e la durata della locazione.

8.10 I natanti a motore conducibili senza patente possono essere locati solo a persone di età non inferiore ad anni 16.

8.11 Le moto d'acqua devono essere dotate di un sistema di telecomando di spegnimento del motore a distanza attivabile da parte del locatore.

8.12 Le moto d'acqua e le unità a motore devono essere provviste di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore.

DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME

8.13 L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime di giurisdizione è soggetto al nulla osta da parte del Comune titolare delle funzioni amministrative di cui alla Legge Regionale n.14 del 6 Agosto 1999 ed in regime di subdelega, delle funzioni di cui alla Delibera G.R.L. n 1705, del 18 Luglio 2000 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico e ricreativa.

8.14 L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei nulla osta e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti a norma del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante.

8.14 bis Ai titolari di concessione demaniale per l'attività di chiosco bar è consentito effettuare, previa acquisizione dei nulla osta e/o autorizzazione da parte del Comune, il noleggio di attrezzature balneare da asporto, a condizione che il ricovero delle stesse avvenga all'interno dell'area regolarmente assentita e che tale esercizio non determini ulteriore occupazione di suolo demaniale.

8.15 L'accesso alle aree demaniali marittime di giurisdizione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, può avvenire:

- a) Esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno.
- b) Dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
- c) Esclusivamente a piedi e senza l'ausilio di mezzi sia meccanici che manuali quali, ad esempio, bancarelle mobili, carretti, ecc..
- d) Senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica.
- e) Nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.

8.16 Sono escluse dall'accesso:

8.16.1 Le aree demaniali marittime in concessione a terzi.

8.16.2 Le aree demaniali marittime su cui è vietato l'esercizio delle attività commerciali come definite ed individuate nel "Piano comunale per l'esercizio del commercio", adottato dal Comune.

ARTICOLO 9 - CORRIDOI DI LANCIO

9.1 Successivamente all'approvazione del P.U.A. le domande di autorizzazione per l'installazione di "corridoi" di lancio/atterraggio, che interessino specchi acquei antistanti sia arenili in concessione che liberi, devono essere corredate con planimetria della zona dove si intende posizionare il "corridoio". Il Comune si riserva di esaminare tali istanze nell'ottica di consentire per quanto possibile l'esercizio di un'attività diportistica compatibile con i principi di salvaguardia e sicurezza delle attività balneari.

9.2 Le imprese in possesso di idonea autorizzazione potranno, singolarmente o in concorso con altri concessionari, delimitare lo specchio acqueo antistante l'attività al fine di realizzare "corridoi" per l'atterraggio e la partenza di unità da diporto a motore, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua, salvo le ulteriori prescrizioni in materia di "uso moto d'acqua". Più imprese esercenti sulla stessa spiaggia potranno usufruire di un unico "corridoio". Il numero dei corridoi sarà comunque stabilito in funzione dell'ampiezza del fronte spiaggia nonché della valenza dell'attività che si prevede svolgere. Ai fini della realizzazione dei corridoi valgono le prescrizioni di cui al comma 9.1. La velocità da tenere nel corridoi non potrà superare i 3 nodi.

9.3 I corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

larghezza 20 metri. Tale misura che in ogni caso non potrà essere inferiore a 10 metri potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari od inferiore al limite di 20 metri. La profondità dovrà essere di metri 200 e la delimitazione sarà costituita da gavitelli biconici di colore bianco o arancione, collegati da sagola galleggiante tarozzata, posti ad intervalli di metri 10 l'uno dall'altro. L'individuazione della imboccatura a mare sarà delimitata dal posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.

Nei pressi della battigia deve essere sistemato apposito cartello recante la dicitura "CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE"

Per i concessionari di stabilimenti balneari che siano autorizzati ad operare il noleggio nell'ambito della concessione, valgono le stesse prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

I concessionari possono comunque istituire corridoi di atterraggio ai fini della sicurezza dei bagnanti e delle stesse unità da diporto, previa autorizzazione del Comune. In questo caso la larghezza dei corridoi può variare da metri 5 a metri 20. In particolare i corridoi dovranno essere posizionati in adiacenza di uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione e dovranno avere una profondità di metri 200.

ARTICOLO 10 DISPOSIZIONI FINALI

L'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza, sarà sanzionata, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione prevista dalle norme del Codice della Navigazione e dal Codice Penale, ai sensi dell'art. 7/ bis del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

La forza pubblica è incaricata della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Avverso alle sanzioni in caso di violazione delle presenti norme è ammesso ricorso all'Autorità Comunale od al Giudice di Pace di Civitavecchia nei termini ex legge 689/81.

Dalla Residenza Municipale 1 aprile 2007.

**IL SINDACO
(Avv.to PIETRO TIDEI)**

